



## COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA

Provincia di Udine

Via Nuova 100  
33030 SAN VITO DI FAGAGNA (UD)  
C.F. 80004290302 - P.I. 00524440302

Telefono 0432 - 808024 ~ Fax 0432 - 808215

### **Regolamento Comunale** Per la disciplina delle attività commerciali

# BARBIERE E PARRUCCHIERE MISTO

Delibera C.C. n. 5 del 27 gennaio 2000  
Rettificato Delibera C.C. n. 14 del 19 aprile 2000

Approvato dal Co.Re.Co. n. 2050 del 20 aprile 2000

Affisso all'Albo Pretorio Comunale dal 28 aprile al 13 maggio 2000

**Integrazioni apportate con l'entrata in vigore della Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12 – (Disciplina organica dell'Artigianato)**

N.B.in grassetto le modifiche apportate con Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 14.02.2003.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere misto, predisposto ai sensi ed in conformità delle vigenti disposizioni normative al fine di dare compiuta regolamentazione all'esercizio di dette attività.

PRESO ATTO che, in ordine al Regolamento sono stati acquisiti i pareri della Commissione Artigianato della C.C.I.A.A. (21.12.1999 - prot. 1072) e dell'A.S.S. n. 4 del Medio Friuli (25.11.1999 - prot. 3222).

VISTA la Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

RITENUTO necessario apportare al Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di Barbiere e Parrucchiere misto approvato con delibera C.C. n. 5 del 27.01.2000 le integrazioni previste alle norme Igienico Sanitarie di cui alla Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12;

ACQUISITO altresì il parere di regolarità tecnica ex art. 53 L. 142/90.

Con voto unanime

### **DELIBERA**

1) Di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina delle attività di Barbiere e Parrucchiere misto previste dalla Legge Regionale 22 aprile 2002 n. 12 composto da n. 24 articoli, secondo il testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Dare atto che all'esecutività del regolamento in oggetto restano abrogate le precedenti disposizioni regolamentari riguardanti la materia.

### **Art.1.**

#### **Oggetto del Regolamento**

Le attività di barbiere, parrucchiere misto, dovunque esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio Comunale, dalle norme fissate dalla Legge 14 febbraio 1963, n.161 così come modificate dalla Legge 23 dicembre 1970, n.1142 e dalle disposizioni del presente regolamento.

Nella dizione luogo pubblico o privato sono comprese le attività svolte presso Enti, Istituti, Uffici, Associazioni, caserme, alberghi diurni, hotels, ecc.

Le stesse attività possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora questi consenta il controllo dei locali adibiti all'esercizio della professione alle autorità competenti e a condizione che gli stessi abbiano i requisiti richiesti dal presente regolamento.

Alle imprese artigiane esercenti le attività oggetto del presente Regolamento che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente occorrenti all'esecuzione della prestazione, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio e al rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui alla L.R. 13.12.1971, n.56 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non è consentito lo svolgimento delle attività di Barbiere e Parrucchiere misto in forma ambulante, salvo che tali attività siano esercitate a favore di persone immobilizzate o handicappate da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa.

## **Art.2.**

### **Attività promiscue**

Oltre alle attività di barbiere e parrucchiere misto, la stessa ditta può essere autorizzata all'esercizio dell'attività di estetista nella medesima sede, purchè la stessa sia svolta in locali distinti e separati nel rispetto dei criteri e delle norme contenute nell'apposito regolamento.

I barbieri e i parrucchieri, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure, pedicure estetico e rifacimento di trucco, connesse all'esecuzione dell'attività principale.

## **Art.3.**

### **Autorizzazione**

L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo è subordinato ad apposita autorizzazione, rilasciata dal Responsabile del Servizio, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, secondo i requisiti soggettivi ed oggettivi disciplinati dal presente Regolamento.

Nel caso di impresa gestita in forma societaria, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci (quando si tratti di impresa avente i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n.443 e dalla L.R. 17/1972), o della persona che assume la direzione dell'azienda (quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla Legge 25 luglio 1956, n.860), o di almeno uno (nell'ipotesi di due soci) fermo restando che, nel caso di impresa costituita in forma cooperativa od in altra forma societaria (escluse le società per azioni, a responsabilità limitata od in accomandita semplice) la maggioranza dei soci o per lo meno uno (nell'ipotesi di due soci) partecipi al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia la funzione prevalente sul capitale.

Una stessa persona fisica non può essere titolare di più autorizzazioni per la stessa attività.

## **Art.4.**

### **Tipologia delle autorizzazioni**

L'autorizzazione di cui al precedente art.1 potrà essere rilasciata per le seguenti tipologie:

A) BARBIERE: trattasi di attività esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e/o capelli e in servizi tradizionalmente complementari che non comportano l'uso dei prodotti chimici per modificare l'aspetto naturale del capello.

B) PARRUCCHIERE MISTO: trattasi di attività esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente:

- taglio capelli
- esecuzione di acconciature
- colorazione e decolorazione dei capelli
- applicazione di parrucche
- ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello.

non sono ammesse autorizzazioni con validità stagionale.

## Art.5.

### Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione, redatta in competente carta legale, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente, numero di codice fiscale. In caso di impresa gestita in forma societaria, diversa da quella prevista dall'art. 3 della Legge 08.08.1985, n.443 e dalla L.R. n.17/72, sulla domanda dovrà essere indicata la persona che assumerà la direzione dell'azienda e la dichiarazione di accettazione della stessa;
- b) per le società numero e data di iscrizione nel Registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A.;
- c) numero e data di iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane da depositare entro 90 (novanta) giorni con presentazione di idoneo certificato (*solamente per le imprese di cui alla Legge 8 Agosto 1985, n.443 e alla L.R. n.17/72*);
- d) possesso della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci (*se società*) o della persona che assumerà la direzione dell'azienda (*se società diversa da quelle previste dall'art. 3 della Legge n. 443/85 e dalla L.R. n.17/72*);
- e) località precisa ove si intende esercitare l'attività.

#### **Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:**

- 1) dichiarazione di possesso del Certificato di agibilità locali;
- 2) planimetria, in scala 1:100, dei locali completa di indicazione della destinazione d'uso dei singoli locali, della superficie degli stessi e della relativa superficie finestrata apribile nonché della disposizione delle attrezzature;
- 3) dichiarazione di disponibilità dei locali (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o contratto di locazione);
- 4) dichiarazione antimafia, con firma autenticata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.252/1998 (in bollo);
- 5) relazione tecnica ove siano indicati anche i mezzi di disinfezione che si intendono adottare;
- 6) relazione tecnica descrittiva dell'impianto a firma di tecnico abilitato nel caso sia previsto un impianto di ventilazione artificiale;
- 7) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla Legge n.46/90;
- 8) elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche.**

Sono soggetti a preventiva autorizzazione anche i trasferimenti di località o di ubicazione dell'esercizio ed i subentri a ditte già esercenti l'attività.

## **Art.6.**

### **Modalità rilascio dell'autorizzazione**

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda, eventualmente aumentato dall'ulteriore tempo necessario dall'A.S.S. per l'espressione del parere di competenza, secondo quanto previsto dal regolamento sulla disciplina dei procedimenti amministrativi.

Il diniego dell'autorizzazione deve essere notificato al richiedente con provvedimento motivato secondo le procedure ed i termini previsti dal precedente comma.

Il rilascio della nuova autorizzazione potrà avvenire soltanto se la nuova attività non sorgerà a meno di 200 ml. da altro negozio.

Le distanze saranno misurate seguendo la via pedonale più breve tra civico e civico, con attraversamenti perpendicolari delle strade e tracciato perimetrale più breve nelle piazze.

Gli accertamenti saranno effettuati dagli Organi di Polizia Comunale.

## **Art.7.**

### **Soppressione Commissione Comunale (L.426/71, art.15 e seguenti)**

E' soppressa la Commissione Comunale di cui alla L. 426/71 - l'art. 5 della L.R. 27/97 ha compiuto l'adeguamento normativo a quanto disposto con il D.P.R. 398/95.

## **Art.8.**

### **Requisiti**

L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso, da parte dell'impresa richiedente, dei seguenti requisiti:

- 1) idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e le procedure inerenti l'attività ai sensi dei successivi articoli;
- 2) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi della Legge 14.02.1963, n.161 così come modificata dalla Legge 23.12.1970, n.1142.

## **Art.9.**

### **Rilascio dell'autorizzazione**

L'autorizzazione viene rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività e dovrà essere esibita a richiesta dei Funzionari ed Agenti della Forza Pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

## **Art.10.**

### **Pubblicazione all'Albo Comunale**

L'esito della domanda di cui all'art.5 viene pubblicato all'Albo Comunale per giorni 15 (quindici) consecutivi.

## **Art.11.**

### **Criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni e per il trasferimento di attività preesistenti**

Il rilascio di nuove autorizzazioni potrà avvenire solamente dopo l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n.4 "Medio Friuli".

Il trasferimento di sede deve essere preventivamente richiesto al Sindaco, in carta legale, e questi provvede a far eseguire gli accertamenti previsti dal Presente Regolamento.

Per trasferimenti di sede di aziende già in attività le distanze previste potranno essere ridotte fino al 50%.

Tale riduzione ha valore anche nel caso di cessione di azienda in attività da almeno 10 anni.

Tali esercizi non potranno essere attivati nelle nuove sedi prima del rilascio della autorizzazione.

in caso di sfratto o lavori edilizi si deroga la distanza per tutto il periodo della durata della concessione edilizia.

## **Art.12.**

### **Accertamento igienico sanitari**

L'accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature dei locali destinati allo svolgimento delle attività per cui viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi alle procedure inerenti a dette attività, è di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli" **art. 30 lettera b) L.R. 22.04.2002 n. 12.**

## **Art.13.**

### **Requisiti di sicurezza e igienico sanitari dei locali**

Le attività di cui al presente regolamento **possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente. I locali devono** essere separati e distinti dai locali **destinati ad uso diverso**, con accesso indipendente dall'esterno, servizi igienici autonomi e con la caratteristica di seguito indicate.

I locali dell'attività, oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) **La superficie minima per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto deve essere di almeno mq. 20.** I locali devono avere superfici finestrate apribili pari ad **almeno** 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S.. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti;
- b) Per gli esercizi che fanno uso di caschi in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, su proposta del Dipartimento di Prevenzione, mezzi di ventilazione sussidiaria;
- c) Pavimenti e superficie unita, lavabile ed impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di mt.2 dal pavimento;
- d) Gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio composti da latrina adeguatamente aerata (aerazione naturale o forzata) e antilatrina munita di lavabo accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio e con delle caratteristiche di cui al punto c);
- e) Qualora venga effettuata negli stessi locali attività di pedicure, la zona destinata allo svolgimento di tale attività dovrà essere separata dal resto mediante un setto divisorio di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di mt.2 dal pavimento e dotata di lavapiedi;
- f) Gli impianti elettrici devono essere conformi alla Legge n.46/1990, **D.to Lg.vo n. 626 del 25.11.1996, D.P.R. n. 462 del 22.10.2001 (marcatura CE, interruttore differenziale con I<sub>dn</sub> <30 mA, ec.)**;
- g) I locali **inoltre dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori D.to Lgs.vo 626/94 e succ. mod. ed int. (ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie ed uscite d'emergenza, luci d'emergenza ecc.)**.

#### **Art.14.**

#### **Condizione igienica dell'attività**

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) I rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al D.Lgs.vo n. 22 del 15.02.1997 e sue successive integrazioni e modifiche e al Regolamento comunale per i rifiuti solidi;
- b) I prodotti impiegati per il trattamento del capello, dell'epidermide, delle unghie dovranno essere conformi a quanto disposto dalla Legge n. 713/86. Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche e nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 18/06/1976 e successive modifiche. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche;
- c) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste, devono sempre essere seguiti da rapide e abbondanti areazioni dell'ambiente;

- d) Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
- e) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, e indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia;
- f) Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- g) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
- h) Onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto al termine di ogni applicazione le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (170° C per 2 ore);
- i) In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad (alto livello di attività). I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvati dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S.;
- j) Tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio al 10% (varechina) diluito 1:20 (cioè mezzo litro di varechina ogni 10 litri d'acqua);
- k) Nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;
- l) E' vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia d'igiene;
- m) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente; la superficie deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri preparati disinfettanti;
- n) Per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. E' proibito l'uso di piumini o di preparati essicatori (allume, ecc.);
- o) Coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio del cliente, dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopra elencate.

## **Art.15.**

### **Requisiti igienici delle attrezzature**

Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

- a) Arredamento lavabile e disinfettabile;
- b) Dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;
- c) Recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;
- d) I sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiatesta con carta o telo da cambiarsi per ogni persona: così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani ed eventuali sopravvestiti. Tutti questi materiali dovranno essere riposti in appositi armadietti;
- e) Gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente puliti con la più rigorosa e scrupolosa cura. Quelli che vengono a contatto con la cute del cliente, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nel precedente articolo 14.

## **Art.16.**

### **Proseguimento dell'attività in caso di cessazione o di morte del titolare**

Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, sempre che sia approvato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui alla Legge 23.12.1970, n.1142.

In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'impresa di Barbiere e/o di parrucchiere Misto, l'attività può essere proseguita, su richiesta, per un periodo massimo di 5 (cinque) anni, purchè l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o dai minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

Nei casi previsti dal comma 2°, la prosecuzione dell'attività è subordinata all'effettivo svolgimento dei servizi autorizzati da parte di personale qualificato.

Decorso il termine di cui al comma 2°, l'autorizzazione può essere mantenuta soltanto se i legittimi eredi o il direttore dell'azienda non artigiana dimostrano di possedere i requisiti professionali di cui all'art. 2 della Legge n. 161/63 come modificata ed integrata dalla Legge n.1142/70.

Nel caso di subingresso, adeguatamente documentato, è ammesso il proseguimento senza interruzione dell'attività da parte del subentrante, purchè questi richieda la voltura dell'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività e sia già in possesso della qualificazione professionale.

## **Art. 17.**

### **Sospensione e revoca dell'autorizzazione**

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere e parrucchiere misto possono essere sospese per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni ed eventualmente revocate qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni igienico-sanitarie di cui agli articoli 13-13-14-15..

La sospensione e la revoca dovrà essere adottata, dopo diffida con prefissione di termine ad adempiere. Tale termine non dovrà essere superiore a giorni 30 (trenta) nè inferiore a giorni 15 (quindici).

La sospensione e la revoca non pregiudicano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 20. L'autorizzazione sarà inoltre revocata:

- a) in caso di mancata attivazione dell'esercizio entro 3 (tre) mesi dalla notifica del provvedimento di accoglienza dell'istanza;
- b) In caso di sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore ad un mese.

Per comprovate ragioni di necessità, per grave indisponibilità fisica del titolare o per altri gravi casi di forza maggiore, il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art.7, può prorogare il termine di attivazione dell'azienda o autorizzare la sospensione dell'attività.

## **Art.18.**

### **Orari giornalieri e calendario annuale delle festività**

- . Gli orari giornalieri delle attività, nonché il calendario annuale delle festività sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni di categoria.
- . L'orario dell'esercizio deve essere esposto e ben visibile dall'esterno.

## **Art.19.**

### **Controlli**

Gli agenti della Forza Pubblica ed il competente della A.S.S. sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le suddette attività.

## **Art.20**

### **Contenzioso**

Contro i provvedimenti con i quali il Responsabile del Servizio nega l'autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, o al cambiamento di sede, o alla modificazione dell'impresa, o alla prosecuzione dell'attività da parte dell'avente causa a titolo particolare o universale, l'interessato può proporre ricorso alla Giunta regionale nel termine di 30 (trenta) giorni;

Contro i provvedimenti di revoca o di decadenza delle stesse autorizzazioni l'interessato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il citato termine di 60 (sessanta) giorni.

## **Art.21.**

### **Disposizioni finali**

Gli esercizi di Barbiere e Parrucchiere misto devono osservare l'orario di apertura e di chiusura stabilito dal Sindaco, su proposta delle organizzazioni di categoria.

Le tariffe delle prestazioni, l'autorizzazione d'esercizio e le disposizioni di carattere igienico-sanitario devono essere esposti nel locale in modo ben visibile.

L'orario di lavoro deve essere esposto in modo ben visibile dall'esterno.

Le attività esistenti devono essere in possesso o adeguarsi ai requisiti previsti per i locali, le attrezzature e la conduzione dal regolamento entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, entro lo stesso termine possono presentare richiesta al Comune per eseguire gli adempimenti.

Entro il termine di un anno dalla presentazione della domanda gli adeguamenti devono essere portati a termine, pena la revoca dell'autorizzazione.

## **Art.22.**

### **Sanzioni e provvedimenti d'urgenza**

- . Le violazioni al presente regolamento saranno punite con sanzione amministrativa dal €uro 25,00 a €uro 500,00.
- . Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale, sono accertate e punite ai sensi delle vigenti disposizioni di cui

all'art.123 della L.R.47/1993, L.R. n.689/81, L.R. n.1/84 e della normativa specifica disciplinante la materia.

- Nei casi contingibili e d'urgenza anche se non previsti dal presente Regolamento il Comune può adottare provvedimenti d'ufficio, quali la chiusura degli esercizi, la sospensione delle autorizzazioni, l'effettuazione di misure igienico-sanitarie o di altra natura che si rendano necessarie e idonee alla tutela pubblica.

### **Art. 23.**

#### **Norme transitorie**

I titolari di attività di Barbiere, in esercizio alla data di entrata in vigore del D.P.G.R. 30.07.1991, n.0337/Pres. che abbiano acquisito la qualifica di Parrucchiere Misto, potranno esercitare la suddetta attività previa richiesta di autorizzazione da rilasciarsi in conformità alle norme del presente Regolamento, derogando al requisito della distanza minima.

In conseguenza alle modificazioni apportate con il D.P.G.R. 30.07.1991, n.0337/Pres., le autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività di "Parrucchiere per uomo" o di "Parrucchiere per signora" dovranno intendersi come idonee a consentire l'esercizio dell'attività di parrucchiere in rapporto sia al sesso maschile che al sesso femminile.

### **Art. 24**

#### **Abrogazione norme precedenti**

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari riguardanti la materia ed in modo particolare il Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 15 dicembre 1971.

**L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comportano l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente Regolamento**

\*\*\*\*\*

Regolamento Barbieri.doc/commercio

## SOMMARIO

<b>Art.1</b>	Oggetto del Regolamento	p. 2
<b>Art.2</b>	Attività promiscue	p. 3
<b>Art.3</b>	Autorizzazione	p. 3
<b>Art.4</b>	Tipologia delle autorizzazioni	p. 3
<b>Art.5</b>	Domanda di Autorizzazione	p. 4
<b>Art.6</b>	Modalità Rilascio dell'autorizzazione	p. 5
<b>Art.7</b>	Soppressione Commissione Comunale	p. 5
<b>Art.8</b>	Requisiti	p. 5
<b>Art.9</b>	Rilascio dell'autorizzazione	p. 5
<b>Art.10</b>	Pubblicazione all'albo Comunale	p. 6
<b>Art.11</b>	Criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni o per il trasferimento di attività preesistenti	p. 6
<b>Art.12</b>	Accertamenti igienico sanitari	p. 6
<b>Art.13</b>	Requisiti di sicurezza e igienico sanitari dei locali	p. 6
<b>Art.14</b>	Conduzione igienica dell'attività	p. 7
<b>Art.15</b>	Requisiti igienici delle attrezzature	p. 8
<b>Art.16</b>	Prosecuzione dell'attività in caso di cessazione o di morte del titolare	p. 9
<b>Art.17</b>	Sospensione e revoca dell'autorizzazione	p. 9
<b>Art.18</b>	Orari giornalieri e calendario annuale delle festività	p. 10
<b>Art.19</b>	Controlli	p. 10
<b>Art.20</b>	Contenzioso	p. 10
<b>Art.21</b>	Disposizioni finali	p. 10
<b>Art.22</b>	Sanzioni e provvedimenti d'urgenza	p. 10
<b>Art.23</b>	Norme transitorie	p. 11
<b>Art.24</b>	Abrogazione norme precedenti	p. 11



## COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Zucchiatti Sergio, impiegato responsabile

ATTESTA

che il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' di **“BARBIERE E PARRUCCHIERE MISTO”** approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 27 gennaio 2000, integrato a seguito ordinanza istruttoria da parte del Co.Re.Co. n. 2050 del 20.04.2000 con delibera Consiliare n. 14 del 19 aprile 2000 è stato pubblicato in copia all'Albo Pretorio Comunale per la durata di quindici giorni decorrenti dal 28 aprile al 13 maggio 2000.

San Vito di Fagagna 13 maggio 2000

L'impiegato responsabile  
Zucchiatti Sergio